



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 26/07/2024

OGGETTO : ART. 30 DEL T.U.E.L. - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTERIGGIONI E CASTELLINA IN CHIANTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 21:30 nella Sala delle adunanze Consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dello Statuto Comunale si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti ed assenti i Consiglieri Comunali:

	PRES	AS S
STIACCINI GIUSEPPE	x	
CELLAI LUIGI	x	
BALDI RACHELE	x	
BIAGI GIAMPAOLO	x	
SISTI CARLO	x	

VERDIANI SARA		x
GORI LUCA	x	
CAODURO ROBERTO	x	
PITIGLIANI STEFANO		x
ORLANDI MARCO		x
GORI VALERIO	x	

Totale presenti: 8 Totale assenti: 3

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Roberto Gamberucci, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Giuseppe Stiacchini nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, la quale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta l'Assessore Chiara Polvani

OGGETTO : ART. 30 DEL T.U.E.L. - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTERIGGIONI E CASTELLINA IN CHIANTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI – APPROVAZIONE.

Introduce l'Assessore all'istruzione Chiara Polvani la quale ripercorre le tappe che hanno portato alla presente proposta di deliberazione, evidenziando che nel corso del precedente semestre si sono tenuti numerosi incontri tra i tecnici ed amministratori al fine di valutare le opportunità derivanti dalla gestione associata per gli uffici ed i servizi erogati da parte delle distinte amministrazioni comunali e che da una complessiva analisi dell'ipotesi di riorganizzazione dei servizi da svolgere in forma associata, gli uffici coinvolti hanno considerato la gestione associata quale valida soluzione per il tendenziale miglioramento complessivo della efficienza e della qualità dei servizi erogati, il contenimento della spesa ed il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. In particolare, con la gestione associata è stato valutato che sia possibile conseguire i seguenti vantaggi:

- migliore specializzazione del personale con risultati di migliore qualità, efficacia, efficienza e valorizzazione delle competenze;
- condivisione delle esperienze con relativa diffusione di buone pratiche;
- armonizzazione dei servizi, garantiti all'interno del territorio dei comuni associati;
- possibili economie di scala, in particolare sui procedimenti amministrativi

Per tutte quante le sopradette opportunità, i citati Comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni inerenti i servizi educativi e sociali;

Per quanto concerne le linee di attività della gestione associata, quest'ultima si occuperà: Uniformazione regolamentare; gestione associata e coordinata dei seguenti servizi: Asilo Nido, Coordinamento pedagogico; Armonizzazione del sistema tariffario per l'accesso ai nidi a titolarità pubblica e dei relativi tempi e modi di pagamento; Rendicontazione contributi regionali e MIUR per servizi educativi; Gestione rapporti con Istituto Comprensivo; Armonizzazione del regolamento per la gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico; Gestione delle iscrizioni alla mensa ed al trasporto scolastico; Pacchetto Scuola – lo Voucher – Avviso e successiva rendicontazione; Gestione rapporti con l'ASP "Centro Virginia Borgheri" ed i contratti di servizio in scadenza; Gestione Centri Estivi e successiva rendicontazione; Gestione degli alloggi ERP; Contributo Affitto – Avviso e liquidazione, ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- il titolo I capo V del D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi degli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;
- l'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che gli Enti Locali, al

fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il Capo II della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali" disciplina appositamente l'esercizio associato mediante convenzione
- il trasferimento delle funzioni si perfeziona, ai sensi dell'art. 30 del Testo unico degli enti locali, con l'approvazione da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, di un'apposita convenzione che deve, in ogni caso, prevedere:
 - la funzione oggetto dell'esercizio associato; la durata dell'esercizio associato; l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato, presso il quale, a seguito della costituzione dell'ufficio comune o per effetto della delega, è operante la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione;
 - i criteri per la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti, in particolare per la partecipazione alle spese derivanti a qualsiasi titolo dall'esercizio associato;
 - la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune, composto dai sindaci o presidenti di provincia, o loro delegati, che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti;
 - le forme di consultazione fra gli Enti associati e l'ingresso di altri Enti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - le modalità per il recesso dal vincolo associativo da parte del singolo ente; le modalità semplificate nel caso in cui il recesso sia motivato da esercizio della funzione mediante unione di comuni;
 - le modalità per lo scioglimento consensuale del vincolo associativo da parte degli enti partecipanti; gli effetti derivanti dal recesso e dallo scioglimento; i Comuni o le Province associati che, rispettivamente, succedono nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso insorto; i comuni o le province associati tenuti alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso e la disciplina da applicare per garantire la continuità amministrativa;
- il Comune di Castellina in Chianti ha richiesto a suo tempo al Comune di Monteriggioni la valutazione circa l'ipotesi di esercizio in forma associata dei servizi educativi e sociali;
- nel corso del precedente semestre si sono tenuti numerosi incontri tra i tecnici ed amministratori al fine di valutare le opportunità derivanti dalla gestione associata per gli uffici ed i servizi erogati da parte delle distinte amministrazioni comunali;
- da una valutazione complessiva dell'ipotesi di riorganizzazione dei servizi da svolgere in forma associata, gli uffici coinvolti hanno considerato la gestione associata quale valida soluzione per il tendenziale miglioramento complessivo della efficienza e della qualità dei servizi erogati, il contenimento della spesa ed il perseguimento di obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- in particolare con la gestione associata possono conseguirsi i seguenti vantaggi:
 - migliore specializzazione del personale con risultati di migliore qualità, efficacia, efficienza e valorizzazione delle competenze;

- condivisione delle esperienze con relativa diffusione di buone pratiche;
- armonizzazione dei servizi, garantiti all'interno del territorio dei comuni associati;
- possibili economie di scala, in particolare sui procedimenti amministrativi;
- che, in considerazione delle suddette opportunità, i citati Comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni inerenti i servizi educativi e sociali;
- che ai fini dello svolgimento in forma associata delle suddette funzioni è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;

Visto lo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, con il quale si disciplinano:

- *Oggetto della convenzione:* la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi educativi e sociali fra i Comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni;
- *Organizzazione e funzioni:* progettazione e gestione coordinata dei servizi educativi e sociali dei Comuni associati;
- *Linee di attività della gestione associata:* Uniformazione regolamentare: gestione associata e coordinata dei seguenti servizi, da considerarsi i a titolo esemplificativo e non esaustivo: Asilo Nido, Coordinamento pedagogico, Armonizzazione del sistema tariffario per l'accesso ai nidi a titolarità pubblica e dei relativi tempi e modi di pagamento, Rendicontazione contributi regionali e MIUR per servizi educativi; Gestione rapporti con Istituto Comprensivo; Armonizzazione del regolamento per la gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico; Disciplina e gestione delle attività propedeutiche al funzionamento della Commission Mensa; Fornitura libri di testo; Gestione delle iscrizioni alla mensa ed al trasporto scolastico; Attività di controllo HACCP, Qualità e Sicurezza alimentare; Pacchetto Scuola – lo Voucher – Avviso e successiva rendicontazione; Gestione rapporti con l'ASP "Centro Virginia Borgheri" ed i contratti di servizio in scadenza; Gestione Centri Estivi e successiva rendicontazione; Gestione degli alloggi ERP; Contributo Affitto – Avviso e liquidazione; Gestione dei Contributi per morosità incolpevole; Procedimento di Accreditamento servizi di assistenza domiciliare; Bonus Idrico Integrativo; Gestione dei rapporti con la Società della Salute Senese e delle funzioni e dei servizi da quest'ultima presidiati; Gestione unitaria della convenzione REDOS;
- *Modalità di esercizio del servizio. Ufficio Comune:* Costituzione di un Ufficio Comune presso il Comune di Monteriggioni, Ente Capofila, il quale opera per l'esercizio delle funzioni, diretto da una Responsabile della Gestione associata nominato con provvedimento sindacale del Comune Capofila che adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa sui rispettivi bilanci degli enti associati, consultando, con cadenza regolare, il Gruppo di Coordinamento;
- *Organizzazione dei beni e acquisizione di risorse per il finanziamento dei servizi esistenti e per l'implementazione di nuovi servizi:* per la gestione dei servizi esistenti e per i nuovi servizi da implementare all'Ufficio Comune saranno assegnati appositi capitoli di bilancio afferenti alla gestione associata;
- *Organizzazione del Personale:* La Conferenza dei Sindaci, definisce la dotazione di personale assegnata al servizio; l'Ufficio Comune si avvale, di norma, del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato assegnato a qualsiasi titolo da parte dei Comuni aderenti e delle forme flessibili di lavoro previste dalla normativa vigente; la creazione dell'Ufficio Comune prevede "ab origine" lo spostamento fisico, del personale assegnato presso il Comune di Monteriggioni, sebbene permanga il rapporto di dipendenza organica con il Comune di

appartenenza.

- *Conferenza dei Sindaci*: I compiti di programmazione ed indirizzo della gestione associata sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati; la Conferenza dei Sindaci svolge tutte le funzioni inerenti gli indirizzi e la programmazione degli interventi, per il coordinamento delle politiche inerenti il servizio in oggetto, nonché per la prevenzione, gestione e soluzione delle problematiche inerenti la gestione in forma associata di quest'ultimo;
- *Gruppo di Coordinamento e programmazione del servizio*: è istituito un Gruppo di coordinamento il quale ha natura di supporto al Responsabile dell'Ufficio Comune, consultiva e di indirizzo in merito agli aspetti tecnici della programmazione e gestione del Servizio di cui trattasi.
- *Costi di investimento e canoni di spesa corrente da essi derivanti*: Il Responsabile dell'Ufficio Comune effettua i soli investimenti ed acquisti contenuti negli atti di programmazione strategica ed economico finanziaria dei Comuni associati;
- *Risorse finanziarie e ripartizione delle spese*: la ripartizione dei costi per la conduzione dell'Ufficio Comune (utenze, spese gestioni software e hardware, cancelleria, formazione, ecc..) è concertata in ambito di Conferenza dei Sindaci; La ripartizione avverrà nel seguente modo: i costi per la conduzione dell'Ufficio Comune (utenze, spese gestioni software e hardware, cancelleria, formazione, ecc..) sono concertati in ambito di Conferenza dei Sindaci, imputati al bilancio del comune di Monteriggioni e rendicontati in quota parte al Comune di Castellina in Chianti; le spese afferenti al potenziamento della struttura dell'Ufficio Comune per assunzioni a tempo determinato o per il conferimento di incarichi professionali, di studio o di consulenze saranno suddivise fra i Comuni associati per il 75% in parti uguali e per il rimanente 25% proporzionalmente al numero di abitanti;
- *Obblighi dei Comuni associati*: I Comuni associati si impegnano a mettere a disposizione dell'Ufficio Comune il personale in forza presso i singoli Comuni per la gestione del servizio unificato ed a collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del loro passaggio alla gestione associata;
- *Contenzioso*: in particolare, per quanto riguarda le attività relative alla gestione del contenzioso connesse all'espletamento dei procedimenti inerenti i servizi oggetto di convenzione, i contenziosi riferiti a procedimenti imputabili alla gestione associata fanno interamente carico all'Ufficio Comune con ripartizione del relativo importo con i criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.
- *Durata della convenzione ed efficacia*: dal giorno successivo la sottoscrizione con durata fino al 31 dicembre 2029, rinnovabile per ulteriori cinque anni;
- *Recesso, scioglimento consensuale e adesione di altri Enti*: il diritto di recesso può essere esercitato e deliberato da ciascuno dei Comuni associati non prima di due anni dalla stipula del presente atto previa adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi antecedenti alla relativa deliberazione di recesso;

Atteso che la sottoscrizione della Convenzione è atto propedeutico, essenziale e necessario, per l'avvio della gestione associata e la costituzione dell'Ufficio Unico; Che, ciascuno degli Enti associati con la sottoscrizione della Convenzione, si impegnano a organizzare la propria struttura interna nel rispetto dell'intero apparato convenzionale il cui schema è allegato al presente atto sotto la lettera "A";

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la L.R.T. 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali” ed in particolare il CAPO II “Esercizio associato mediante convenzione” articolo 21 “Convenzione di costituzione di ufficio comune”;
- lo schema di “Convenzione tra i comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni per la gestione associata dei servizi educativi e sociali” (ex art. 30 D.Lgs n.267/2000) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- in particolare l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie”;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai competenti Responsabili di Settore.

Con n. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto (Gori Valerio), su n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **di approvare** le premesse quali parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del provvedimento;
2. **di approvare** lo Schema di “Convenzione tra i comuni di Castellina in Chianti e Monteriggioni per la gestione associata dei servizi educativi e sociali” (ex art. 30 D.Lgs n.267/2000), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare mandato** al Sindaco di questo Comune, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, o suo delegato, per la sottoscrizione dell’atto Convenzionale;
4. **di trasmettere copia del presente atto** al Comune di Monteriggioni;
5. **di dare atto**, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Successivamente con separata votazione che ha prodotto il seguente esito: n. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto (Gori Valerio), su n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Dal che si è redatto il presente verbale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giuseppe Stiaccini

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Roberto Gamberucci

(atto sottoscritto digitalmente)